



Regione Puglia
Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. **143** del 26/07/2016

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 di debito fuori bilancio relativo a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale - Quarantesimo provvedimento 2016.



RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Rientrano nella fattispecie di debito fuori bilancio derivante da *"acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa"* le somme dovute dalla Regione Puglia a titoli di compensi professionali, e oneri accessori, spettanti ad avvocati del libero foro per l'attività svolta quale difensore della Regione in virtù di incarichi conferiti in assenza di preventivo e/o adeguato impegno di spesa.



Tale debito si riferisce ai compensi professionali da corrispondere, a saldo, ad un avvocato per l'attività esperita in qualità di legale esterno.

Oggetto del presente schema di disegno di legge è il riconoscimento, ai sensi dell'art. 73 comma 1 lettera e) del d.lgs. 118/2011, della legittimità del debito fuori bilancio di seguito indicato.

Cont. 134/13/GA - Definizione del contenzioso pendente dinanzi al Tribunale di Bari Sez. Lavoro (R.G. 15239/12) - N. N. c/ Regione Puglia - Competenze professionali (a saldo) avv. Nicola Nicoletti ed al difensore di controparte avv. Francesco Pannarale.

- In ossequio alle disposizioni del decreto legislativo n. 118/2011, integrato e modificato dal d.lgs. n. 126/2014, veniva sottoposto all'esame del Consiglio Regionale il Disegno di Legge n. 20/2015 del 30/3/2015, avente ad oggetto il riconoscimento della legittimità di alcuni debiti fuori bilancio concernenti compensi professionali da corrispondere ad avvocati esterni ed avvocati interni in quiescenza, per l'attività dai medesimi svolta in favore della Regione Puglia a seguito di incarichi formalmente e validamente conferiti dall'Amministrazione.

- Tra i debiti fuori bilancio di cui, con il D.D.L. cit., si proponeva il riconoscimento ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e), figurava al n. 34 del comma 1 dell'art. 1, quello ammontante ad € 115.920,80 (di cui € 107.844,50 per sorte capitale, € 6.807,50 per interessi legali ed € 1.268,80 a titolo di contributo (predeterminato) sulle spese per il giudizio di 1° grado pendente dinanzi al Tribunale di Bari) da liquidare e pagare in favore dell'avv. Nicola Nicoletti e del suo difensore nel giudizio pendente in 1° grado in esecuzione di quanto disposto dalle deliberazioni di Giunta Regionale n. 1222 del 2/7/2013 (4° cpv. dispositivo) e n. 2003 del 29/10/2013, recanti direttive per la definizione anticipata del contenzioso pendente con gli avvocati già in servizio presso il soppresso Settore Legale della Giunta Regionale e secondo le indicazioni fornite dal difensore dell'Ente (avv. Ettore Sbarra) con lettera datata 4.2.2015 (prot. AOO_024/2419 del 17/02/2015) contenente la precisazione che *"si tratta di importi dovuti all'avv. Nicoletti per il periodo in cui egli era legale esterno, con il relativo regime fiscale (IVA, CAP, ritenuta d'acconto)"*.

- Il mancato esame da parte dell'Assemblea del D.D.L. n. 20/2015 nella seduta del 5 maggio 2015 (comunicato con nota prot. n. 20150008308 del 07/05/2015 del Segretario generale del Consiglio Regionale) e la successiva scadenza della legislatura producevano la decadenza del disegno di legge.

- Al fine di ottenere il pagamento del proprio credito, il creditore azionava la procedura ex art. 423 cpc.

- Il Giudice del Lavoro Trib. Bari, con ordinanza emessa all'udienza dell'8/6/2015, *"visto il DDL n. 20/2015 da cui risulta ammesso il credito di cui al ricorso..."* ha ordinato alla



R.P. il pagamento a titolo provvisorio della somma di € 107.844,50 (sorte capitale) in favore dell'avv. Nicoletti, rinviando per la discussione e decisione all'udienza del 14 marzo 2016.

- Detta ordinanza, munita di formula esecutiva apposta in data 10/6/2015, veniva ritualmente notificata in data 15/6/2015.

- Conseguentemente, veniva sottoposto al Consiglio Regionale nuovo disegno di legge (n. 75 del 29/09/2015) per riconoscere la legittimità del suddetto debito ai sensi, questa volta, della lett. a) dell'articolo citato.

- Con L. R. n. 32/2015 del 19/11/2015, pubblicata sul B.U.R.P. n. 152 del 20/11/2015, è stata riconosciuta la legittimità del debito in esecuzione della citata ordinanza.

- Pertanto, con A.D. n. 321 del 25/11/2015, si provvedeva alla liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 107.844,50 (di cui € 84.061,89 per imponibile, € 3.362,48 per Cap, € 19.233,36 per IVA ed € 1.186,77 per spese esenti) in favore dell'avv. Nicola Nicoletti.

- L'avv. Ettore Sbarra, difensore della Regione, con lett. datata 16/3/2015, comunicava che *"l'importo di € 107.844,50 è quello dei compensi, cui vanno aggiunte CAP ed IVA.... e che, sono da corrispondersi € 1.000,00 come contributo spese legali (come da DGR 1222/2013 per la definizione anticipata del contenzioso pendente).*

- Si ritiene doveroso procedere, con il presente provvedimento, all'impegno di spesa, liquidazione e pagamento a saldo della somma complessiva di € **31.444,17** secondo la ripartizione di seguito indicata, al fine di definire il contenzioso indicato in oggetto:

€ 30.175,37 (saldo sorte capitale), in favore dell'avv. Nicola Nicoletti;

€ 1.268,80 a titolo di contributo (predeterminato) sulle spese per il giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Bari) in favore dell'avv. Francesco Pannarale (difensore di controparte nel citato giudizio pendente in I° grado).

* Stante l'impossibilità di attingere le risorse occorrenti al pagamento del suddetto debito dal "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" istituito al cap. 1110090; Missione 20; Programma 1; Titolo 1 - che allo stato non presenta la necessaria capienza - si provvede, in deroga alla prassi fin qui seguita e sulla scorta di intese con la Sezione Ragioneria e Bilancio, ad imputare la spesa, limitatamente alla sorte capitale, sul cap. 1312 Missione 1; Programma 11; Titolo 1 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi" del bilancio in corso nelle more del previsto rimpinguamento del Fondo di riserva cit. o dell'istituzione di uno specifico Fondo di riserva per la definizione delle partite debitorie direttamente gestite dall'Avvocatura Regionale da disporsi successivamente, e fatto comunque salvo il ripristino della dotazione finanziaria del cap. 1312 intaccata dal presente provvedimento.



Le ulteriori somme dovute a titolo di spese e competenze vengono finanziate con imputazione al capitoli 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio regionale.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore dei creditori si provvederà con determinazione dell'Avvocatura regionale.

Il Presidente della G.R.

Dr. Michele Emiliano

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Michele Emiliano", written over a horizontal line.

Legge Regionale _____ 2016, n. _____

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 di debito fuori bilancio relativo a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale - Quarantesimo provvedimento 2016.

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi

dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

“E' riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, il debito fuori bilancio derivante dal provvedimento giudiziario esecutivo di seguito indicato:

Cont. 134/13/GA – Tribunale di Bari Sez. Lavoro (R.G. 15239/12) relativo a competenze professionali avv.ti Nicola Nicoletti e Francesco Pannarale dell'importo complessivo di € 31.444,17 (di cui € 30.175,37 per saldo sorte capitale ed € 1.268,80 a titolo di contributo (predeterminato) sulle spese di giudizio.

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio indicato all'articolo precedente si provvede con imputazione alla Missione 1; Programma 11; Titolo 1; cap. 1312 “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi”, del bilancio in corso, per un importo di € 30.175,37.

L'ulteriore somma a titolo di contributo (predeterminato) sulle spese di giudizio è finanziata con imputazione:

- alla Missione 1; Programma 11; Titolo 1; cap. 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali” per un importo di € 1.268,80.

